



COMUNE DI MASI TORELLO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 8.05.2006

REGOLAMENTO DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”

Art. 1 – Finalità.

1. Al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità e rendere gli stessi protagonisti della vita democratica del territorio, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 2 – Composizione.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto dai rappresentanti, democraticamente eletti, degli alunni dell'ultima classe della Scuola Elementare e da tutte le classi della Scuola Media di Masi Torello.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge al proprio interno il Sindaco dei Ragazzi ed il Vice-Sindaco dei Ragazzi.

Art. 3 – Funzioni.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco su temi afferenti le seguenti materie:
 - educazione alla vita civica e democratica;
 - educazione ambientale;
 - solidarietà sociale;
 - educazione alla salute;
 - istruzione, cultura, spettacolo;
 - sport e tempo libero.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, espresse sotto forma di interrogazioni, proposte o pareri, sono immediatamente sottoposte agli organi comunali competenti i quali, entro sessanta giorni, ne prendono formalmente atto e, se del caso, inoltrano risposta per il tramite del Sindaco o di assessore da questo delegato.
3. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono chiedere – in vista dell'adozione di un atto - che il Consiglio Comunale dei Ragazzi si pronunci su un argomento nelle materie di propria competenza sopra esposte. Il parere espresso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce allegato dell'atto adottato.

Art. 4 – Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Prerogative dei consiglieri.

1. Ciascuna delle classi indicate all'art.2 elegge al proprio interno, con voto personale e segreto, due consiglieri per il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le elezioni si celebrano di regola all'inizio di ogni anno scolastico. In ciascuna classe vengono individuati almeno due alunni che costituiscono l'Ufficio Elettorale e che redigono apposito verbale della elezione.
2. I verbali della elezioni di ciascuna classe sono trasmessi, per il tramite del Dirigente Scolastico o di suo delegato, al Sindaco che procede alla proclamazione degli eletti e convoca la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Dell'avvenuta elezione, il Sindaco dà formale comunicazione al Consiglio Comunale alla prima riunione utile.
3. I consiglieri eletti rimangono in carica un anno scolastico, salvo cause di anticipata decadenza. I consiglieri sono rieleggibili.
4. I consiglieri decadono dalle funzioni in caso di dimissioni volontarie, in caso di abbandono della scuola ovvero della classe di appartenenza, in caso di due assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del consiglio. La decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco dei Ragazzi il quale, attraverso il Dirigente Scolastico, ne dà comunicazione al Sindaco.
5. Se la causa di decadenza si verifica nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo ad una elezione suppletiva, che si svolge secondo le regole delle elezioni ordinarie in quanto applicabili.
6. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
7. La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 5 – Il Sindaco dei Ragazzi.

1. Nella prima riunione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il Sindaco dei Ragazzi, scegliendolo tra i propri componenti.
2. La votazione avviene in forma segreta.
3. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Se, dopo la terza votazione, nessuno degli aventi diritto consegue un numero sufficiente di voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella terza votazione. Nei casi di ulteriore parità, è preferito il più anziano di età.
4. A elezione avvenuta, il Sindaco dei Ragazzi presta, nelle mani del Sindaco e avanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi, formale promessa di bene e fedelmente adempiere all'incarico conferitogli.
5. Il Sindaco dei Ragazzi:
 - , rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - , convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi, lo presiede, ne coordina i lavori;

- periodicamente riferisce al Sindaco circa i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
6. Il Sindaco dei Ragazzi rimane in carica un anno, salvo dimissioni volontarie o decadenza dallo status di consigliere. Il Sindaco dei Ragazzi non è rieleggibile alla medesima carica.
7. In caso di vacanza della carica di Sindaco dei Ragazzi, è senza indugio convocato il Consiglio Comunale dei Ragazzi per procedere all'elezione del nuovo Sindaco dei Ragazzi.
8. Al Sindaco dei Ragazzi compete la fascia tricolore, da portarsi a tracolla in occasione di cerimonie in cui egli funge da rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 6 – Il Vice Sindaco dei Ragazzi.

1. Nella prima riunione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il Vice Sindaco dei Ragazzi, scegliendolo tra i propri rappresentanti.
2. Le modalità di elezione del Vice Sindaco dei Ragazzi, la sua durata in carica, le cause di decadenza ed i limiti di rieleggibilità sono le medesime del Sindaco dei Ragazzi.
3. Il Vice Sindaco dei Ragazzi:
- collabora con il Sindaco dei Ragazzi nella preparazione dei lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - affianca il Sindaco dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali;
 - esercita tutte le funzioni proprie del Sindaco dei Ragazzi in caso di assenza o impedimento di questi.

Art. 7 – Il Consigliere Anziano.

1. In assenza del Sindaco dei Ragazzi e del Vice Sindaco dei Ragazzi, i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono diretti dal consigliere più anziano di età.

Art. 8 – Funzionamento del Consiglio.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce ordinariamente nella sala Consiliare del Comune di Masi Torello.
2. Le riunioni sono aperte al pubblico. Alla discussione possono partecipare solo i consiglieri.
- Le persone estranee al Consiglio possono prendere parte ai lavori solo previo invito del Sindaco dei Ragazzi; dell'invito è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocato con ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri almeno quindici giorni prima della data della riunione. Copia dell'ordine del giorno è affissa all'Albo Pretorio Comunale ed è

trasmessa al Sindaco, al Dirigente Scolastico, ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

4. Le riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

5. Salvo che il Consiglio Comunale dei Ragazzi disponga diversamente, le votazioni avvengono in forma palese.

6. Il Sindaco dei Ragazzi, di intesa con il Vice Sindaco dei Ragazzi e udito il parere del Consiglio dei Ragazzi, disciplina le modalità di svolgimento del dibattito.

7. Delle riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi è redatto apposito processo verbale, che è conservato agli atti del Comune. Copia del verbale è trasmesso al Dirigente Scolastico, a ciascun componente del Consiglio dei Ragazzi ed ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

Art. 9 – Compiti dell'Amministrazione Comunale.

1. L'Amministrazione Comunale provvede a fornire tutte le risorse strumentali necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, cura la distribuzione degli ordini del giorno e dei processi verbali, fornisce gratuitamente in uso la sala Consiliare.

2. L'Amministrazione Comunale individua il funzionario addetto ai servizi scolastici come responsabile per l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, al quale vengono affidate le risorse umane e strumentali necessarie all'attività del Consiglio dei Ragazzi.

Art. 10 – Rapporti con l'istituzione scolastica.

1. Il funzionario responsabile per l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi concorda con i Dirigenti Scolastici le modalità operative per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Il funzionario responsabile collabora con gli insegnanti per lo svolgimento delle attività didattiche di supporto al Consiglio dei Ragazzi.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi è convocato almeno una volta all'anno alla presenza del Consiglio Comunale. Le date sono stabilite dal Sindaco di comune accordo con il Sindaco dei Ragazzi. La convocazione del Consiglio Comunale aperto deve avvenire almeno 30 giorni prima della data stabilita e deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo tale che tutti i ragazzi delle scuole ne siano a conoscenza. Il Consiglio Comunale dei ragazzi può far pervenire al Sindaco dell'Amministrazione una richiesta scritta e motivata di ulteriore incontro alla presenza del Consiglio Comunale. Un eventuale diniego

dell'Amministrazione va motivato. La richiesta non può essere respinta per più di due volte consecutive.

Art. 12 – Modalità di convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e richiesta locali.

1- Il Consiglio Comunale dei ragazzi, si riunisce – su richiesta scritta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri – presso la sala Consiliare Municipale. La richiesta di utilizzo del locale dovrà essere trasmessa all'Ufficio Scuola del Comune di Masi Torello, che provvederà ad inoltrarla all'Amministrazione Comunale per l'autorizzazione.